

DELIBERA N.27/26/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE AS.CUL.T.A., FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVI A CARATTERE COMUNITARIO DENOMINATO "SUPER TV" (LCN 77), PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 43, COMMA 1, LETTERA A), E 44, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, NONCHÉ ALL'ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SS.MM.II.

(CONTESTAZIONE prot. n. 14020 DEL CO.RE.COM. SARDEGNA PROC. N. 10/26/MRM)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 aprile 2026;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*";

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, recante "*Istituzione, del Comitato Regionale delle Comunicazioni (Co.re.Com) della Regione Autonoma della Sardegna*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*",



come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023, e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *“Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 [...] relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative [...] concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”*;

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *“Accordo Quadro 2023”*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro 2023, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al Co.Re.Com determinate funzioni di vigilanza;

VISTO il *“Compendio di procedure operative”*, approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”*, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM Sardegna, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle emittenti radiotelevisive conferitegli dall'Autorità, ha riscontrato condotte suscettibili di rilevanza sanzionatoria in capo all'associazione socioculturale AS.CUL.T.A., fornitore del servizio di media audiovisivi a carattere comunitario *“SUPER TV”*(LCN 77), provvedendo all'accertamento e alla notifica, il 16 dicembre 2025, dell'atto di contestazione prot. n. 14020, adottato nella medesima data.



L'attività preistruttoria, svolta attraverso l'esame delle registrazioni acquisite tanto dall'operatore incaricato del monitoraggio quanto dall'Associazione medesima, ha evidenziato che l'emittente non ha ottemperato alle disposizioni vigenti in materia di riconoscibilità e distinguibilità delle comunicazioni commerciali rispetto al contenuto editoriale. Le condotte accertate si pongono in contrasto con gli artt. 43, comma 1, lett. a), e 44, comma 1, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, secondo cui le comunicazioni commerciali audiovisive devono risultare prontamente riconoscibili e nettamente distinte dal contenuto editoriale mediante l'impiego di mezzi ottici, acustici o spaziali, nonché con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP e ss.mm.ii., che prescrive l'adozione di mezzi di evidente percezione in apertura e chiusura del messaggio pubblicitario e l'apposizione sullo schermo della dicitura "pubblicità" o "televendita" durante la relativa trasmissione.

Nel periodo compreso tra il 16 e il 22 luglio 2025 sono state rilevate complessivamente n. 118 condotte significative. Gli *spot* non segnalati sono stati trasmessi nei seguenti giorni così distribuiti n. 24 il 16/07, n. 25 il 17/07, n. 18 il 18/07, n. 10 il 19/07, n. 6 il 20/07, n. 17 il 21/07 e n. 18 il 22/07.

Ciascuna condotta è stata ricondotta a una delle tre fattispecie violative individuate: (i) permanenza del logo del contenuto editoriale ("Nendiddu - Cultura e società") nell'angolo superiore sinistro dello schermo durante la diffusione dei messaggi pubblicitari; (ii) trasmissione di messaggi pubblicitari in assenza della prescritta dicitura "pubblicità" sullo schermo; (iii) mancato impiego di mezzi ottici di evidente percezione a segnalazione dell'inizio e del termine delle sequenze pubblicitarie.

All'esito dell'istruttoria, il Co.RE.COM Sardegna, con nota dell' 11 marzo 2026 (prot. n. 0091942), ha trasmesso gli atti del procedimento all'Autorità, confermando le risultanze emerse e formulando proposta di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della disciplina legislativa e regolamentare in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario.

2. Deduzioni della società

L'associazione in parola non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati.

3. Valutazioni dell'Autorità

All'esito di ogni valutazione istruttoria, questa Autorità ritiene che le comunicazioni commerciali audiovisive trasmesse dall'emittente "SUPER TV" non appaiano prontamente riconoscibili e nettamente distinte dal contenuto editoriale e decide di procedere nei confronti dell'associazione socioculturale AS.CUL.T.A. alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 43, comma 1, lettera a), e 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché nell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP e ss.mm.ii.



Si rileva, infatti, quanto segue.

La disciplina in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario costituisce un presidio fondamentale a tutela del consumatore e dell'integrità del sistema delle comunicazioni audiovisive. La ratio sottesa a tale normativa risiede nell'esigenza di preservare la capacità critica del telespettatore, consentendogli di distinguere con immediatezza e senza margini di ambiguità il contenuto editoriale dalla comunicazione commerciale. Il principio di trasparenza pubblicitaria si fonda proprio sull'esigenza di garantire la chiara distinzione tra contenuto editoriale e comunicazione commerciale, al fine di evitare che la loro commistione, in assenza di adeguata segnalazione, possa alterare la percezione del messaggio da parte del destinatario. In tali ipotesi, infatti, il contenuto promozionale rischia di essere percepito come espressione di una linea editoriale autonoma e disinteressata, con conseguente pregiudizio per la libertà di autodeterminazione del consumatore e per la fiducia riposta nel mezzo televisivo quale strumento di informazione.

L'obbligo di rendere esplicita la natura pubblicitaria del messaggio risponde quindi a un'esigenza di lealtà comunicativa che investe non solo il singolo utente, ma anche la correttezza del mercato e la credibilità del sistema radiotelevisivo. In questa prospettiva, il rispetto delle regole sulla riconoscibilità non rappresenta un mero formalismo, bensì una garanzia sostanziale a tutela del pluralismo informativo e della dignità del telespettatore. Questa garanzia è assicurata sia dalla normativa nazionale, come il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. 208/2021), sia dalla normativa europea, tra cui la Direttiva UE 2005/29/CE e la Direttiva 2010/13/UE relativa ai servizi di media audiovisivi (AVMSD).

CONSIDERATO che l'articolo 43, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 208/2021: recita così: "1. *Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti disposizioni:* a) *Le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 208/2021: "*La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 dell'allegato A alla delibera 538/01/CSP: 1. *La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e/o della televendita – omissis*; 2. *Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaro leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario, o della televendita*;



RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

CONSIDERATO, altresì, che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate oggetto di monitoraggio e rilevazione, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua ratio nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare quale base di calcolo per l'applicazione del cumulo materiale la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall'associazione sopra menzionata deve ritenersi di media entità, in considerazione della rilevazione, rispetto all'intera settimana oggetto di monitoraggio, di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

L'associazione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

L'associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivi in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto.

Con nota prot. n. 0119388 del 27 marzo 2026, questa Autorità ha invitato l'associazione *de qua* a trasmettere il bilancio, ovvero altro documento di natura economico-finanziaria idoneo a rappresentarne compiutamente la situazione contabile, al fine di consentire una puntuale valutazione dell'attuale condizione economica dell'associazione medesima.



Sulla base degli elementi acquisiti, trasmessi dall'associazione con la nota protocollata al n. 0033514 del 7 aprile 2026, si ritiene sussistente il presupposto per l'irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura sopra indicata, avuto riguardo alla situazione economica sfavorevole riscontrata e alla perdita d'esercizio evidenziata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e nell'art. 3, commi 1, 2 dell'allegato A alla delibera 538/01/CSP nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00);

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

All' associazione AS.CUL.T.A. - SUPER TV, avente sede legale a Oristano (OR) in via Giovanni XXIII n. 5, P.I.01181350958, titolare dell'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario del marchio "SUPER TV", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 43, comma 1, lettera a), e 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché nell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP e ss.mm.ii.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 27 /26/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT55X0100003245BE00000000VE per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

come riferimento “*Delibera n. 27/26/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 29 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella